

**Decreto del Consiglio di Stato
che rimette in vigore l'obbligatorietà generale al contratto
collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti
e le professioni affini**

del 14 giugno 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Il decreto del Consiglio di Stato del 21 ottobre 2020 (BU 58, 2020) che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini è rimesso in vigore.

II
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini e allegate al decreto del Consiglio di Stato citato alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2 - Convenzione salariale

2) Salari effettivi

Tutti i lavoratori delle categorie salariali (2-3-4-5-6-7-8-9) che in data 31.12.2022 avevano un rapporto di lavoro in essere con l'attuale datore di lavoro e il cui salario non supera i 72'000 franchi lordi all'anno, ricevono un bonus pari a 100. - franchi al mese versati 12 volte. Il bonus può essere versato ogni mese oppure una tantum. In caso di rescissione del contratto, il diritto al bonus si estingue.

Tutti gli apprendisti che al 31.12.2022 avevano un contratto di tirocinio in essere con l'attuale datore di lavoro ricevono un bonus di 25. - franchi al mese versati 12 volte. Il bonus può essere versato ogni mese oppure una tantum. In caso di rescissione del contratto, il diritto al bonus si estingue.

III
I datori di lavoro che hanno versato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un bonus ai propri dipendenti possono tenerne conto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra il 1° agosto 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 14 giugno 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 10 luglio 2023

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,
al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese
forestali del Cantone Ticino**

del 14 giugno 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 19 giugno 2013, del 12 luglio 2016, del 25 aprile 2018, del 10 ottobre 2018, del 22 gennaio 2019 e del 27 ottobre 2021 (BU 47, 2013, 37, 2016, 35, 2018, 48, 2018, 9, 2019, 44, 2021) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art.10.1 Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:

Personale forestale	salario orario	salario mensile
1 Ingegnere forestale SUP	30.40	5'735.00
2 Forestale ST	27.90	5'262.00
3 Capo squadra	25.55	4'817.00
4 Selvicoltore qualificato	24.35	4'589.00